

Bruxelles, 26 agosto 2025
(OR. en)

12253/25

**Fascicolo interistituzionale:
2025/0253 (NLE)**

PECHE 236

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	26 agosto 2025
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2025) 458 final
Oggetto:	Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che fissa le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico per il 2026 e che modifica il regolamento (UE) 2025/202 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca in altre acque

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2025) 458 final.

All.: COM(2025) 458 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 26.8.2025
COM(2025) 458 final

2025/0253 (NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

**che fissa le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili
nel Mar Baltico per il 2026 e che modifica il regolamento (UE) 2025/202
per quanto riguarda determinate possibilità di pesca in altre acque**

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• Motivi e obiettivi della proposta

Conformemente al regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla politica comune della pesca (in seguito, "regolamento di base della PCP")¹, le risorse biologiche marine devono essere sfruttate in modo da ricostituire e mantenere le popolazioni delle specie pescate al di sopra dei livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile (*maximum sustainable yield*, MSY). A tal fine uno strumento importante è la fissazione annuale delle possibilità di pesca sotto forma di totali ammissibili di catture (TAC) e contingenti.

Il regolamento (UE) 2016/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il piano pluriennale per il Mar Baltico² specifica ulteriormente gli intervalli dei tassi-obiettivo di mortalità per pesca. Tali intervalli sono utilizzati nella proposta per conseguire gli obiettivi della politica comune della pesca (PCP) e, in particolare, per raggiungere e mantenere l'MSY.

Scopo della proposta è fissare, per il 2026, le possibilità di pesca per gli stock ittici commercialmente più importanti del Mar Baltico. La proposta intende anche disciplinare la pesca ricreativa in mare nella misura necessaria alla conservazione degli stock ittici oggetto del regolamento. Per semplificare e chiarire le decisioni relative ai TAC e ai contingenti annuali, a partire dal 2006 le possibilità di pesca nel Mar Baltico sono fissate con un regolamento distinto.

• Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

La proposta fissa i TAC e i contingenti a livelli coerenti con gli obiettivi del regolamento di base della PCP e del piano pluriennale.

• Coerenza con le altre normative dell'Unione

La proposta è coerente con le altre normative dell'Unione, in particolare in materia di ambiente.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

• Base giuridica

La base giuridica della proposta è l'articolo 43, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

¹ Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1380/2023-01-01>).

² Regolamento (UE) 2016/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, che istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco, aringa e spratto nel Mar Baltico e per le attività di pesca che sfruttano questi stock, che modifica il regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 1098/2007 del Consiglio (GU L 191 del 15.7.2016, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1139/oj>).

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

La proposta rientra nella competenza esclusiva dell'Unione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), TFUE. Il principio di sussidiarietà non è pertanto di applicazione.

- **Proporzionalità**

La proposta assegna possibilità di pesca agli Stati membri conformemente agli obiettivi del regolamento di base della PCP e al piano pluriennale. A norma dell'articolo 16, paragrafi 6 e 7, e dell'articolo 17 del regolamento di base della PCP gli Stati membri devono decidere come ripartire le possibilità di pesca ad essi assegnate tra i pescherecci battenti la loro bandiera secondo determinati criteri stabiliti nei suddetti articoli. Al momento di distribuire, secondo il modello socioeconomico di loro scelta, i TAC ad essi assegnati, gli Stati membri possono quindi avvalersi del margine di discrezionalità necessario per utilizzare le possibilità di pesca loro assegnate dalla proposta.

- **Scelta dell'atto giuridico**

Il regolamento è considerato l'atto giuridico più appropriato in quanto consente di stabilire disposizioni direttamente applicabili agli Stati membri e alle imprese interessate. In tal modo si garantirà un'applicazione tempestiva e armonizzata di dette disposizioni, determinando una maggiore certezza giuridica.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

La Commissione ha consultato i portatori di interessi (in particolare attraverso il consiglio consultivo per il Mar Baltico) sulla base della sua comunicazione "La pesca sostenibile nell'UE: situazione attuale e orientamenti per il 2026" (COM(2025) 296 final). La base scientifica della proposta è stata fornita dal Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM). I pareri espressi dai portatori di interessi consultati su tutti gli stock ittici in questione sono stati presi in considerazione per quanto possibile, purché non risultassero in contrasto con le politiche vigenti e non comportassero un deterioramento dello stato delle risorse vulnerabili.

I pareri scientifici sui limiti di cattura e sullo stato degli stock sono stati discussi anche con gli Stati membri nell'ambito del forum regionale BALTFISH nel giugno 2025.

- **Assunzione e uso di perizie**

La Commissione ha consultato il CIEM, i cui pareri scientifici si basano su un parere quadro elaborato dai gruppi di esperti e dagli organi decisionali dello stesso CIEM e sono formulati conformemente all'accordo quadro di partenariato con la Commissione.

Ogni anno l'Unione europea chiede al CIEM pareri scientifici sullo stato di stock ittici importanti. I pareri ricevuti vertono su tutti gli stock del Mar Baltico e i TAC proposti riguardano quelli di maggior interesse commerciale³.

- **Valutazione d'impatto**

La proposta rientra in una strategia di lungo periodo volta ad adeguare l'attività di pesca all'obiettivo di raggiungere, e mantenere, livelli sostenibili a lungo termine. Nel corso del tempo tale approccio dovrebbe consentire: i) una stabilizzazione della pressione di pesca; ii)

³ <http://www.ices.dk/advice/Pages/Latest-Advice.aspx>.

un aumento dei contingenti; e di conseguenza iii) un incremento del reddito dei pescatori e delle loro famiglie. L'aumento degli sbarchi dovrebbe risultare vantaggioso per: i) l'industria ittica; ii) i consumatori; iii) i settori della trasformazione e della vendita al dettaglio; e iv) il resto dell'indotto collegato alla pesca commerciale e alla pesca ricreativa. In tale contesto occorre sottolineare il legame tra una pesca sostenibile e un ambiente marino sano nel Mar Baltico, in linea con la strategia sulla biodiversità e altre iniziative correlate, in particolare il piano d'azione dell'UE per gli ecosistemi marini e la pesca⁴ e il patto europeo per gli oceani⁵.

La presente proposta mira ad evitare approcci a breve termine per promuovere invece una sostenibilità a lungo termine. Di conseguenza, essa tiene conto delle iniziative dei portatori di interessi e dei consigli consultivi su cui il CIEM e/o il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) abbiano espresso un parere positivo. La proposta della Commissione (SEC(2011) 891) che ha portato al regolamento di base della PCP si basava su una valutazione d'impatto in cui si riteneva che, pur essendo il conseguimento dell'obiettivo dell'MSY una condizione necessaria ai fini della sostenibilità ambientale, economica e sociale, questi tre obiettivi non possono essere conseguiti separatamente.

Fino al 2019 le decisioni adottate in merito alle possibilità di pesca nel Mar Baltico hanno consentito di allineare i TAC per tutti gli stock oggetto di parere MSY agli intervalli MSY all'atto della fissazione dei TAC, ad eccezione dell'aringa del Baltico occidentale, contribuendo anche a ricostituire gli stock e a riequilibrare le capacità e le possibilità di pesca. Tuttavia nel 2019 è apparso chiaro che il merluzzo bianco del Baltico orientale era stato oggetto di una forte pressione di pesca. Da allora le stime del CIEM lasciano intendere che questo stock rimarrà molto probabilmente al di sotto del valore di riferimento per la conservazione B_{lim} negli anni a venire. Nel 2021 è emerso che anche lo stock di merluzzo bianco del Baltico occidentale si trovava da vari anni al di sotto del B_{lim} e che, come evidenziato dal CIEM, anche diverse popolazioni di salmone non versavano in buone condizioni. Fino al 2020 il CIEM stimava che la biomassa dell'aringa del Baltico centrale fosse inferiore al valore di riferimento per la conservazione dell'MSY $B_{trigger}$. Dal 2023 le stime del CIEM indicano che la biomassa è in realtà soggetta a fluttuazione intorno al B_{lim} dagli anni 90. La biomassa è aumentata dal 2021 e si stima che sia al di sopra del B_{lim} , ma ancora molto al di sotto dell'MSY $B_{trigger}$. La biomassa dell'aringa del Golfo di Botnia è in costante diminuzione dal picco del 1994. Sulla base di un valore di riferimento del 2024 si stima che tale biomassa sia al di sotto dell'MSY $B_{trigger}$ dal 2019 e che sia diminuita ulteriormente fino a raggiungere uno dei livelli più bassi mai registrati a metà tra l'MSY $B_{trigger}$ e l'MSY B_{lim} . La biomassa dello spratto è notevolmente diminuita negli ultimi anni fino al livello più basso dal 1990 e si è avvicinata all'MSY $B_{trigger}$. Sono pertanto ancora necessari ulteriori progressi per conseguire e mantenere l'MSY per tutti gli stock del Mar Baltico.

Il 28 maggio 2025 il CIEM ha pubblicato un parere scientifico per i vari stock del Mar Baltico per il 2026 che, per il merluzzo bianco del Baltico orientale, corrispondeva a una conferma del parere espresso per il 2025 a causa delle condizioni (critiche) immutate dello stock. Il parere per il merluzzo bianco del Baltico orientale (dal 2024), il merluzzo bianco del Baltico occidentale e il salmone nel Golfo di Finlandia si basa sull'approccio precauzionale. La

⁴ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, "Piano d'azione dell'UE: proteggere e ripristinare gli ecosistemi marini per una pesca sostenibile e resiliente" del 21 febbraio 2023 (COM(2023) 102 final).

⁵ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, "Il patto europeo per gli oceani" del 5 giugno 2025 (COM(2025) 281 final).

biomassa di entrambi gli stock di merluzzo bianco rimane al di sotto del B_{lim} . Agli altri sette stock è stato assegnato un parere MSY con le stime sulla biomassa seguenti:

- lo spratto, l'aringa del Golfo di Riga e la passera di mare si attestano al di sopra dell'MSY $B_{trigger}$;
- l'aringa del Baltico centrale e l'aringa del Golfo di Botnia si attestano al di sotto dell'MSY $B_{trigger}$;
- l'aringa del Baltico occidentale si attesta al di sotto del B_{lim} ; e
- le diverse popolazioni di salmone nel bacino principale restano in condizioni molto diverse tra loro (alcune al di sotto dell' R_{lim} , altre al di sopra dell' R_{MSY}).

Si propone pertanto di mantenere l'approccio adottato per il salmone nel bacino principale nel 2025, riducendo nel contempo il TAC del 27 %. Si propone inoltre di ridurre, rispetto al 2025, le possibilità di pesca del 62 % per l'aringa del Golfo di Botnia, del 17 % per l'aringa del Golfo di Riga e del 3 % per la passera di mare. Si propone infine di aumentare le possibilità di pesca per il salmone nel Golfo di Finlandia dell'1 % rispetto al 2025 e di mantenere invariate le possibilità di pesca per l'aringa del Baltico centrale e lo spratto. Le catture accessorie assegnate al merluzzo bianco del Baltico orientale, al merluzzo bianco del Baltico occidentale e all'aringa del Baltico occidentale diminuirebbero rispettivamente del 63 %, dell'84 % e del 50 % se confrontate a quelle del 2025.

Pertanto gli effetti economici della proposta per il 2026 consisteranno, nel complesso, in un aumento delle possibilità di pesca per sei Stati membri e nel mantenimento di quelle attuali per altri due. Globalmente la proposta determina un livello di circa 295 000 tonnellate, pari a una riduzione del 14,3 % rispetto alle possibilità di pesca per il 2025.

• **Efficienza normativa e semplificazione**

La proposta resta flessibile nell'applicare i meccanismi di scambio dei contingenti già introdotti nei regolamenti degli anni precedenti relativi alle possibilità di pesca nel Mar Baltico. Non sono proposte né nuove norme né nuove procedure amministrative per le autorità pubbliche dell'Unione o nazionali che possano comportare un aumento degli oneri amministrativi.

La proposta riguarda un regolamento annuale che si applica nel 2026. Non contiene pertanto una clausola di revisione.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna.

5. ALTRI ELEMENTI

• **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

Il controllo e il rispetto delle norme saranno garantiti in conformità del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio⁶.

⁶ Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE)

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

La proposta stabilisce, per il 2026, le possibilità di pesca per alcuni stock o gruppi di stock per la pesca nel Mar Baltico.

Al fine di determinare i contingenti dell'Unione per gli stock condivisi con la Federazione russa, i rispettivi quantitativi corrispondenti ai contingenti storici di tali stock sono stati detratti dalle catture raccomandate dal CIEM. Le possibilità di pesca assegnate agli Stati membri sono stabilite nell'allegato della proposta.

Per quanto riguarda il merluzzo bianco del Baltico orientale, d'intesa con la Commissione, per il 2026 il CIEM ha confermato il parere del 2025, in quanto lo stock rimane nello stesso stato critico del 2025. Il CIEM ha declassato la valutazione per il 2025 a parere precauzionale di categoria 3 e ha raccomandato di non effettuare catture per il sesto anno consecutivo⁷. Dato lo stato di depauperamento degli stock, dal 2019 il Consiglio ha deciso di chiudere la pesca mirata e di adottare misure correttive funzionalmente collegate alle possibilità di pesca (un periodo di chiusura per la riproduzione e un divieto di pesca ricreativa, che per il 2025 è stato esteso all'intera zona di gestione). Poiché tali misure correttive non hanno ancora avuto il tempo di migliorare lo stato degli stock, la proposta mira a mantenerle conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, del piano pluriennale e all'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento di base della PCP, in combinato disposto con l'articolo 2, paragrafo 1, e l'articolo 2, paragrafo 5, lettere c) e f), di tale regolamento. Per quanto riguarda il livello del TAC, finora il CIEM non è stato in grado di quantificare il livello delle catture accessorie di merluzzo bianco del Baltico orientale in altre attività di pesca, ma vi sono catture accessorie di merluzzo bianco del Baltico orientale in tutte le altre attività di pesca⁸. Senza l'assegnazione di catture accessorie di merluzzo bianco del Baltico orientale, tutte le attività di pesca nella zona di gestione del merluzzo bianco del Baltico orientale dovrebbero essere chiuse. Al fine di evitare le gravi conseguenze socioeconomiche che potrebbero derivare da tale chiusura totale e in assenza di informazioni supplementari, la Commissione propone, come per il 2025, di fissare il TAC per le catture accessorie di merluzzo bianco del Baltico orientale al livello degli sbarchi dichiarati nella zona di gestione del merluzzo bianco del Baltico orientale nel 2024, ossia 159 tonnellate. In questo modo la pressione di pesca su questo stock non dovrebbe aumentare. Inoltre il merluzzo bianco è una cattura accessoria inevitabile nella pesca demersale dei pesci piatti: nell'aprile 2025 attrezzi da pesca più selettivi, che dovrebbero ridurre notevolmente tali catture accessorie di merluzzo bianco, sono diventati obbligatori nella principale zona di distribuzione del merluzzo bianco del Baltico orientale⁹.

Per quanto riguarda il merluzzo bianco del Baltico occidentale, nel 2023 il CIEM ha declassato la propria valutazione a parere precauzionale di categoria 3. Nel 2025 il CIEM, nel suo parere, ha raccomandato di non effettuare catture per il 2026 e il 2027¹⁰. La biomassa dello stock è stata al di sotto del valore B_{lim} per la maggior parte degli ultimi 15 anni. Di conseguenza dal 2021 il Consiglio ha deciso di chiudere la pesca mirata e di adottare misure

n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1224/oj>).

⁷ <https://doi.org/10.17895/ices.advice.27202563>.

⁸ <https://doi.org/10.17895/ices.advice.5276>; <https://doi.org/10.17895/ices.advice.5649>; <https://doi.org/10.17895/ices.advice.24799266>.

⁹ Regolamento delegato (UE) 2024/3093 della Commissione, del 13 ottobre 2022, che modifica il regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda misure tecniche specifiche volte a ridurre le catture accessorie di merluzzo bianco nel Mar Baltico (GU L, 2024/3093, 10.12.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/3093/oj).

¹⁰ <https://doi.org/10.17895/ices.advice.27202560>.

correttive funzionalmente collegate alle possibilità di pesca (un periodo di chiusura per la riproduzione e un divieto di pesca ricreativa). Poiché tali misure correttive non hanno ancora portato a un miglioramento dello stato degli stock, la proposta mira a mantenerle conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, del piano pluriennale e all'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento di base della PCP, in combinato disposto con l'articolo 2, paragrafo 1, e l'articolo 2, paragrafo 5, lettere c) e f), di tale regolamento. Per quanto riguarda il livello del TAC, finora il CIEM non è stato in grado di quantificare il livello delle catture accessorie di merluzzo bianco del Baltico occidentale in altre attività di pesca, ma vi sono catture accessorie di merluzzo bianco del Baltico occidentale in tutte le altre attività di pesca¹¹. Senza l'assegnazione di catture accessorie di merluzzo bianco del Baltico occidentale, tutte le attività di pesca nella zona di gestione del merluzzo bianco del Baltico occidentale dovrebbero essere chiuse. Al fine di evitare le gravi conseguenze socioeconomiche che potrebbero derivare da tale chiusura totale e in assenza di informazioni supplementari, la Commissione propone, come per il 2025, di fissare il TAC per le catture accessorie di merluzzo bianco del Baltico occidentale al livello degli sbarchi dichiarati nella zona di gestione del merluzzo bianco del Baltico occidentale nel 2024, ossia 42 tonnellate. In questo modo la pressione di pesca su questo stock non dovrebbe aumentare. Inoltre il merluzzo bianco è una cattura accessoria inevitabile nella pesca demersale dei pesci piatti: nell'aprile 2025 attrezzi da pesca più selettivi, che dovrebbero ridurre notevolmente tali catture accessorie di merluzzo bianco, sono diventati obbligatori nella zona di gestione del merluzzo bianco del Baltico occidentale¹².

Per quanto riguarda la passera di mare, in precedenza il CIEM ha espresso due pareri distinti per le sottodivisioni CIEM da 21 a 23 e da 24 a 32. In virtù di una valutazione comparata nel 2025, il CIEM esprime un parere MSY riguardante le sottodivisioni CIEM da 21 a 32¹³. Secondo tale parere la biomassa dello stock è storicamente elevata, anche se le condizioni dei singoli pesci si sono deteriorate negli ultimi cinque anni. Inoltre la valutazione comparata ha cambiato la percezione dello stock, inducendo il CIEM a raccomandare una riduzione delle catture del 35 % per il 2026 rispetto al parere del 2025. La Commissione propone di fissare il TAC al valore dell' F_{MSY} conformemente all'articolo 4, paragrafo 3, del piano pluriennale.

Per quanto riguarda l'aringa del Baltico occidentale, il CIEM raccomanda di non effettuare catture per l'ottavo anno consecutivo. Come per il 2025 il CIEM ha ridotto notevolmente le dimensioni dello stock e stima che, sebbene sia aumentato dal 2024, nel 2025 si attesti soltanto al 52 % del B_{lim} ¹⁴. Il CIEM, inoltre, mantiene le proprie stime secondo cui la biomassa resterà inferiore al B_{lim} almeno fino al 2027 anche in assenza di catture. Il reclutamento è storicamente basso da circa 10 anni. Di conseguenza dal 2021 il Consiglio ha deciso di chiudere la pesca mirata, ad eccezione di quella a fini scientifici e della piccola pesca costiera e di fissare un TAC per le catture accessorie inevitabili al fine di scongiurare l'effetto "contingente limitante" sulle altre attività di pesca. Tali misure correttive non hanno ancora portato, ad oggi, a un miglioramento dello stato degli stock. Conformemente all'articolo 4, paragrafo 6, e all'articolo 5, paragrafo 2, del piano pluriennale la Commissione propone pertanto di mantenere chiusa la pesca mirata e di sospendere l'esenzione per la piccola pesca costiera. Per quanto riguarda il livello del TAC, finora il CIEM non è stato in grado di quantificare il livello delle catture accessorie di aringa del Baltico occidentale in altre attività di pesca, ma vi sono catture accessorie di aringa del Baltico occidentale nelle attività

¹¹ Cfr. nota 8.

¹² Cfr. nota 9.

¹³ <https://doi.org/10.17895/ices.advice.27202773>.

¹⁴ <https://doi.org/10.17895/ices.advice.27202614>.

di pesca mirata dello spratto¹⁵. Al fine di evitare le conseguenze socioeconomiche gravi che potrebbero derivare dalla chiusura della pesca mirata dello spratto nella zona di gestione dell'aringa del Baltico occidentale e in assenza di informazioni supplementari, la Commissione propone di fissare il TAC per le catture accessorie di aringa del Baltico occidentale a 394 tonnellate.

Per quanto riguarda l'aringa del Golfo di Botnia il CIEM stima che la biomassa abbia continuato a ridursi e abbia raggiunto nel 2025 uno dei valori più bassi mai registrati, a metà tra l' $MSY B_{trigger}$ e il B_{lim} ¹⁶. Il parere per le catture al valore F_{MSY} raccomanda una diminuzione del 16 % rispetto a quello del 2025. Il CIEM stima inoltre che anche in assenza di attività di pesca la probabilità che lo stock torni al di sopra dell' $MSY B_{trigger}$ nel 2027 è pari solo al 30 %. Il CIEM precisa anche che con un TAC all' $MSY F_{lower}$ la probabilità che la biomassa scenda al di sotto del B_{lim} nel 2027 è pari al 9 %. La Commissione propone pertanto di fissare il TAC a 25 560 tonnellate conformemente all'articolo 4, paragrafo 6, e all'articolo 5, paragrafo 1, del piano pluriennale e di stabilire come misura correttiva una chiusura di tre mesi per la riproduzione basata sulla somiglianza dei modelli di riproduzione a quelli dell'aringa del Baltico centrale per la quale il CIEM ha formulato un parere speciale¹⁷.

Per quanto riguarda l'aringa del Baltico centrale, il CIEM ha condotto uno studio comparativo nel 2023 e stima che la biomassa sia stata inferiore al B_{lim} per la maggior parte degli ultimi 30 anni, ma in aumento dal 2022 e al di sopra del B_{lim} dal 2024¹⁸. A causa dell'aumento della biomassa e delle classi di età 2024 e 2025 potenzialmente forti, il parere per le catture al valore F_{MSY} è superiore del 26 % rispetto al 2025. Tuttavia il CIEM afferma che le previsioni di reclutamento sono incerte e sottolinea ancora una volta la questione delle dichiarazioni inesatte, che accrescono l'incertezza. Inoltre la classe di età 2023 è debole e lo stock è vulnerabile in quanto è composto da varie sottopopolazioni geneticamente distinte. Il CIEM stima anche che pure in assenza di attività di pesca la probabilità che lo stock torni al di sopra dell' $MSY B_{trigger}$ nel 2027 è pari solo al 52 %. Il CIEM precisa che con un TAC all' $MSY F_{lower}$ la probabilità che la biomassa scenda al di sotto del B_{lim} di cui all'articolo 4, paragrafo 6, del piano pluriennale, è pari al 6 % nel 2027. Pertanto, conformemente all'articolo 4, paragrafo 4, e all'articolo 5, paragrafo 1, del piano pluriennale, la Commissione propone di mantenere nel 2026 il TAC fissato per il 2025 (83 881 tonnellate) e di stabilire, come misura correttiva, una chiusura di tre mesi per la riproduzione sulla base del parere speciale del CIEM¹⁹.

Per quanto riguarda l'aringa del Golfo di Riga, il CIEM stima che la biomassa, sebbene sia leggermente diminuita, rimanga al di sopra dell' $MSY B_{trigger}$ e a livelli storicamente elevati²⁰. La Commissione propone pertanto di fissare il TAC al valore dell' F_{MSY} conformemente all'articolo 4, paragrafo 3, del piano pluriennale.

Per quanto riguarda lo spratto, il CIEM stima che la biomassa dello stock abbia continuato a diminuire a causa del basso livello record di reclutamento confermato nel periodo 2021-2023. Pur rimanendo al di sopra dell' $MSY B_{trigger}$, nel 2025 la biomassa ha raggiunto il livello più basso dal 1990²¹. Sulla base delle previsioni secondo cui il reclutamento nel 2024 è tra i più elevati mai registrati, il parere per le catture al valore F_{MSY} è superiore del 36 % rispetto al 2025. Il CIEM ribadisce tuttavia che le previsioni si basano su un'unica indagine e sono

¹⁵ Cfr. nota 8.

¹⁶ <https://doi.org/10.17895/ices.advice.27202623>.

¹⁷ <https://doi.org/10.17895/ices.advice.28512521>.

¹⁸ <https://doi.org/10.17895/ices.advice.27202617>.

¹⁹ Cfr. nota 17.

²⁰ <https://doi.org/10.17895/ices.advice.27202620>.

²¹ <https://doi.org/10.17895/ices.advice.27202893>.

pertanto incerte e che la probabilità che lo stock sia al di sotto dei valori di riferimento per la conservazione potrebbe essere sottostimata. Inoltre il CIEM sottolinea la questione delle dichiarazioni inesatte, che accrescono l'incertezza. La Commissione osserva inoltre che, in molte attività di pesca, lo spratto è catturato insieme all'aringa. La Commissione propone pertanto di mantenere nel 2026 il TAC fissato per il 2025 (139 500 tonnellate) e quindi di fissare il TAC al di sotto dell' $MSY F_{lower}$, conformemente all'articolo 4, paragrafo 4, del piano pluriennale. La Commissione propone anche di mantenere il periodo di chiusura per la riproduzione stabilito dal Consiglio per il 2025.

Per quanto riguarda gli stock fluviali di salmone, almeno dagli anni 90 il CIEM dichiara che tali stock nella zona del Mar Baltico sono eterogenei: alcuni sono in buone condizioni, altri no. Dal 2022 il CIEM ha inoltre raccomandato che tutte le catture di salmone nella pesca commerciale e ricreativa cessino nel bacino principale, in quanto si tratta sostanzialmente di attività di pesca multispecifica in cui si cattura salmone proveniente da tutti gli stock fluviali. Allo stesso tempo secondo il CIEM sarebbe ancora possibile proseguire la pesca mirata in alcune zone costiere settentrionali durante la migrazione estiva del salmone. Dal 2021 il Consiglio ha pertanto deciso di chiudere la pesca mirata del salmone nel bacino principale e di fissare un TAC per le catture accessorie inevitabili, con una deroga per la pesca praticata a fini scientifici, mantenendo nel contempo aperta la pesca mirata del salmone durante il periodo estivo nelle zone costiere settentrionali pertinenti. Dal 2021 il Consiglio ha inoltre adottato misure correttive funzionalmente collegate alle possibilità di pesca (divieto di utilizzo di palangari e di pesca della trota di mare al di fuori delle zone costiere; limite giornaliero di catture per pescatore pari a un esemplare di salmone con marcatura effettuata mediante taglio parziale della pinna adiposa nella maggior parte delle zone). Il parere del CIEM per il 2026 segue lo stesso approccio degli anni precedenti, ma invita a ridurre ulteriormente il livello delle catture massime raccomandate a causa di ulteriori incertezze circa l'abbondanza di salmoni nel fiume con la popolazione di salmone più importante²². Il CIEM cita anche il netto declino della popolazione di un fiume in particolare e raccomanda pertanto di posticipare l'avvio della campagna di pesca da maggio a giugno nel Mare di Åland e intorno alla foce di tale fiume. Inoltre il CIEM continua a stimare che, nell'ambito della pesca ricreativa al traino del salmone con marcatura effettuata mediante taglio parziale della pinna adiposa (ossia allevato), la mortalità del salmone selvatico successiva al suo rilascio sia pari al 24 % (osservando però che i risultati preliminari di un nuovo studio indicano che la mortalità potrebbe essere nettamente più bassa), con conseguente morte di circa 2 500 salmoni selvatici. Conformemente all'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento di base della PCP, in combinato disposto con l'articolo 2, paragrafo 1, e l'articolo 2, paragrafo 5, lettere c) e f), di tale regolamento la Commissione propone pertanto di: i) limitare in linea di principio il TAC alle catture accessorie inevitabili; ii) consentire una deroga per la pesca costiera estiva mirata del salmone a fini commerciali nelle sottodivisioni CIEM da 29 nord a 31 tenendo conto della raccomandazione di avviare successivamente la campagna di pesca nella sottodivisione CIEM 29 nord e intorno alla foce di un fiume nella sottodivisione CIEM 31; iii) fissare il TAC al livello raccomandato dal CIEM; iv) mantenere le misure correttive del 2025; v) mantenere la flessibilità interzonale limitata per il 2026 al fine di garantire il pieno utilizzo delle possibilità di pesca costiera nella sottodivisione CIEM 32; e vi) sospendere la possibilità di pesca ricreativa del salmone, tranne nelle zone costiere delle sottodivisioni CIEM da 29 nord a 31 negli stessi periodi della pesca commerciale.

²² <https://doi.org/10.17895/ices.advice.27202839>.

Per quanto riguarda il salmone nel Golfo di Finlandia, il CIEM ha formulato un parere precauzionale per il 2026²³. La Commissione propone pertanto un TAC allo stesso livello del parere precauzionale conformemente all'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento di base della PCP. Sulla base dell'utilizzo precedente dei contingenti, la Commissione propone inoltre di mantenere la flessibilità interzonale limitata tra i due TAC di salmone per l'Estonia al fine di scongiurare il rischio che si verifichi l'effetto "contingente limitante" per la pesca costiera di altre specie.

Il regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio definisce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC tra cui, agli articoli 3 e 4, disposizioni in materia di flessibilità per gli stock soggetti, rispettivamente, a TAC precauzionali e a TAC analitici. Ai sensi dell'articolo 2 in sede di fissazione dei TAC il Consiglio deve decidere a quali stock non dovrebbero applicarsi gli articoli 3 e 4, in particolare sulla base del loro stato biologico. Date le condizioni di particolare fragilità dell'ecosistema del Mar Baltico e dei vari stock ittici, la Commissione propone di escludere la flessibilità interannuale ai sensi degli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96 per gli stock con biomassa inferiore all' $MSY B_{trigger}$ e per gli stock per i quali il CIEM raccomanda di non effettuare catture o di sospendere la pesca mirata. L'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento di base della PCP stabilisce inoltre un meccanismo di flessibilità interannuale per tutti gli stock soggetti all'obbligo di sbarco. Per evitare un'eccessiva flessibilità che rischierebbe di vanificare il principio di uno sfruttamento razionale e responsabile delle risorse biologiche marine e di ostacolare il conseguimento degli obiettivi della PCP, la Commissione propone anche che gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96 si applichino soltanto nei casi in cui gli Stati membri non si avvalgono della flessibilità interannuale di cui all'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento di base della PCP. Inoltre la flessibilità interannuale per i contingenti di cui all'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento di base della PCP dovrebbe essere esclusa se compromette il conseguimento degli obiettivi della PCP, in particolare per gli stock con biomassa inferiore all' $MSY B_{trigger}$ e per gli stock per i quali sono consentite solo catture accessorie o attività di pesca a fini scientifici.

La Commissione propone anche di modificare il regolamento (UE) 2025/202 del Consiglio per fissare un TAC per la busbana norvegese, la cui campagna di pesca inizia il 1° novembre 2025. Il livello del TAC è indicato come "pm" (pro memoria) in attesa della pubblicazione del parere del CIEM prevista per il 10 ottobre 2025 e dell'esito delle consultazioni con il Regno Unito.

²³ <https://doi.org/10.17895/ices.advice.27202842>.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che fissa le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico per il 2026 e che modifica il regolamento (UE) 2025/202 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca in altre acque

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il Consiglio è tenuto ad adottare misure concernenti la fissazione e la ripartizione delle possibilità di pesca comprese talune condizioni a esse funzionalmente collegate. Ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio¹ le possibilità di pesca devono essere fissate conformemente agli obiettivi della politica comune della pesca (PCP) stabiliti all'articolo 2, paragrafo 2, di tale regolamento. Ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 le possibilità di pesca devono essere assegnate agli Stati membri in modo tale da garantire la stabilità relativa delle attività di pesca di ciascuno Stato membro, per ciascuno stock o ciascun tipo di pesca.
- (2) È quindi opportuno che i totali ammissibili di catture (TAC) siano stabiliti, in conformità dell'articolo 3 del regolamento (UE) n. 1380/2013, sulla scorta dei pareri scientifici disponibili, tenendo conto degli aspetti biologici e socioeconomici e garantendo nel contempo parità di trattamento ai settori della pesca, nonché alla luce dei pareri espressi in sede di consultazione dei portatori di interessi.
- (3) Il regolamento (UE) 2016/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio² istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco, aringa e spratto nel Mar Baltico e per le attività di pesca che sfruttano questi stock. Conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, di tale regolamento, il piano mira a contribuire al conseguimento degli obiettivi della PCP enunciati all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1380/2013. Il piano è inteso anche a garantire che lo sfruttamento delle risorse biologiche marine ricostituiscia e mantenga le popolazioni delle specie pescate al di sopra di livelli in grado di produrre

¹ Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1380/oj>).

² Regolamento (UE) 2016/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, che istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco, aringa e spratto nel Mar Baltico e per le attività di pesca che sfruttano questi stock, che modifica il regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 1098/2007 del Consiglio (GU L 191 del 15.7.2016, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1139/oj>).

il rendimento massimo sostenibile (*maximum sustainable yield*, MSY). Il piano mira inoltre a contribuire a garantire che le attività di pesca e di acquacoltura siano sostenibili a lungo termine dal punto di vista ambientale e siano gestite in modo coerente con l'obiettivo di conseguire vantaggi economici, sociali e occupazionali e contribuire alla disponibilità dell'approvvigionamento alimentare. Tali obiettivi, ulteriormente specificati all'articolo 2, paragrafo 5, lettere c) e f), del regolamento (UE) n. 1380/2013, comprendono la creazione delle condizioni necessarie per rendere il settore delle catture e della trasformazione e le attività a terra connesse alle attività di pesca economicamente redditizi e competitivi. Mirano inoltre a contribuire ad offrire un equo tenore di vita a coloro che dipendono dalle attività di pesca, tenendo conto in particolare della pesca costiera e degli aspetti socioeconomici.

- (4) Il 28 maggio 2025 il Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) ha pubblicato il parere annuale sugli stock del Mar Baltico per il 2026, sebbene per il merluzzo bianco del Baltico orientale il CIEM abbia confermato il parere espresso per il 2025. Secondo il CIEM, la maggior parte delle attività di pesca nel Mar Baltico presenta almeno un certo grado di mescolanza tra gli stock. Tale mescolanza riguarda sia gli stock gestiti da un TAC sia quelli non gestiti da un TAC. Il grado di mescolanza più importante si verifica rispettivamente tra specie pelagiche e specie demersali.
- (5) Per il 2026 il CIEM raccomanda di non effettuare catture di aringa del Baltico occidentale, di merluzzo bianco del Baltico orientale, di merluzzo bianco del Baltico occidentale e di salmone nelle sottodivisioni CIEM da 22 a 31. Pertanto, se i TAC relativi a tali stock fossero fissati al livello raccomandato dal CIEM, l'obbligo di sbarcare tutte le catture, comprese le catture accessorie dei suddetti stock nelle attività di pesca multispecifica, darebbe luogo al fenomeno delle cosiddette "specie a contingente limitante" (*choke species*). Il merluzzo bianco è oggetto di catture accessorie in tutte le attività di pesca, l'aringa del Baltico occidentale è oggetto di catture accessorie nella pesca mirata dello spratto e il salmone può essere oggetto di catture accessorie in molte attività di pesca. Una situazione di contingente limitante interesserebbe in particolare i pescherecci che pescano pesci piatti e specie pelagiche, in quanto li costringerebbe a cessare le attività di pesca nel 2026 e porterebbe a una chiusura prematura di tali attività di pesca. Sulla base dei dati dell'Osservatorio europeo del mercato dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (EUMOFA), il valore di prima vendita delle catture di passera di mare, spratto e aringa in questione, consentite entro i limiti dei TAC proposti e previste nella rispettiva zona pertinente, è stimato rispettivamente a 25 300 000 EUR, 55 700 000 EUR e 43 400 000 EUR. Molte attività di pesca, in particolare la piccola pesca costiera, per specie non gestite da un TAC dovrebbero anch'esse cessare le operazioni di pesca nel 2026. Per raggiungere un equilibrio tra la necessità di proseguire le attività di pesca, a motivo delle gravi implicazioni socioeconomiche che potrebbero altrimenti determinarsi, e la necessità di conseguire un buono stato biologico di tali stock e tenendo conto della difficoltà di attingere a tutti gli stock in un'attività di pesca multispecifica rispettando l'MSY, è opportuno mantenere i TAC esclusivamente per le catture accessorie inevitabili di aringa del Baltico occidentale, merluzzo bianco del Baltico orientale, merluzzo bianco del Baltico occidentale e salmone del bacino principale.
- (6) Per quanto riguarda lo stock di merluzzo bianco del Baltico orientale, dal 2019 il CIEM raccomanda di non effettuare catture per tale stock. Poiché lo stock rimane nelle stesse condizioni critiche, per il 2026 il CIEM ha confermato il parere formulato per il 2025, in cui aveva espresso fiducia per l'andamento della biomassa dello stock, e per la biomassa, ben inferiore al valore di riferimento per la conservazione (B_{lim}), al di sotto

del quale potrebbe ridursi la capacità riproduttiva. Conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1139 e all'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento di base della PCP, è pertanto opportuno sospendere la pesca mirata e adottare altre misure correttive funzionalmente collegate. Conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, e all'articolo 2, paragrafo 5, lettere c) e f), del regolamento (UE) n. 1380/2013, anche le possibilità di pesca per le catture accessorie inevitabili dovrebbero essere fissate a un livello basso al fine di evitare le implicazioni socioeconomiche che potrebbero derivare dal fissare a zero le possibilità di pesca.

- (7) Per quanto riguarda lo stock di merluzzo bianco del Baltico occidentale, dopo aver suggerito per diversi anni di mantenere basso il livello delle catture, il CIEM raccomanda di non effettuarne per il 2026 in quanto si stima che la biomassa dello stock nel 2025 sia inferiore al B_{lim} e che non tornerà al di sopra dello stesso valore nel 2027. Conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1139 e all'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento di base della PCP, è pertanto opportuno sospendere la pesca mirata e adottare altre misure correttive funzionalmente collegate. Conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, e all'articolo 2, paragrafo 5, lettere c) e f), del regolamento (UE) n. 1380/2013, anche le possibilità di pesca per le catture accessorie inevitabili dovrebbero essere fissate a un livello basso al fine di evitare le conseguenze socioeconomiche che deriverebbero dal fissare a zero le possibilità di pesca.
- (8) Per quanto riguarda il salmone nelle sottodivisioni CIEM da 22 a 31, il CIEM ha mantenuto il parere di non effettuare catture, pur considerando per il 2026 la possibilità di estendere la pesca costiera estiva mirata a fini commerciali e ricreativi nella zona a nord della latitudine 59° 30' N (sottodivisioni CIEM da 29 nord a 31). Il CIEM ha ridotto nuovamente il proprio parere in materia di catture rispetto al 2025 a causa di ulteriori incertezze circa l'abbondanza di salmone nel fiume con la popolazione di salmone più importante. Il CIEM indica inoltre che l'avvio dell'attività di pesca solo a giugno nella sottodivisione CIEM 29 nord e al di fuori della foce del fiume Råneälven contribuirebbe a proteggere maggiormente tale popolazione di salmone selvatico, particolarmente fragile, e altre popolazioni di salmone selvatico che migrano precocemente. Si registra anche una mortalità di salmone selvatico successiva al rilascio nell'ambito della pesca ricreativa del salmone con marcatura effettuata mediante taglio parziale della pinna adiposa. A norma dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento di base della PCP, è pertanto opportuno fissare il livello delle possibilità di pesca, la zona e il periodo di pesca in linea con il parere del CIEM e adottare misure correttive funzionalmente collegate (divieto di utilizzo di palangari e di pesca della trota di mare al di fuori delle zone costiere; autorizzazione di attività di pesca a fini ricreativi solo nei casi e nei luoghi in cui la pesca mirata a fini commerciali è consentita).
- (9) Al fine di garantire il pieno uso delle possibilità di pesca costiera per il salmone nella sottodivisione CIEM 32, è opportuno consentire una flessibilità interzonale limitata tra le sottodivisioni CIEM da 22 a 31 e la sottodivisione CIEM 32.
- (10) Al fine di ridurre il rischio che il salmone sia erroneamente dichiarato come trota di mare nella pesca del salmone, è opportuno vietare la pesca della trota di mare oltre le quattro miglia nautiche misurate dalle linee di base e limitare le catture accessorie di trota di mare al 3 % delle catture combinate di trota di mare e salmone.
- (11) Le misure relative alla pesca ricreativa del merluzzo bianco e del salmone e le misure per la conservazione degli stock di trota di mare e di salmone dovrebbero lasciare

impregiudicate le misure nazionali più rigorose di cui agli articoli 19 e 20 del regolamento (UE) n. 1380/2013.

- (12) Per quanto riguarda l'aringa del Golfo di Botnia, secondo le stime del CIEM la biomassa ha continuato a diminuire e si trova ora a metà tra B_{lim} e il valore di riferimento per la conservazione ($MSY B_{trigger}$), al di sotto del quale è necessario adottare opportune misure correttive per garantire il rapido ritorno dello stock a livelli superiori a quelli in grado di produrre l' MSY . Il CIEM fa riferimento alle incertezze nella stima dei gruppi di età giovani e del rapporto peso/età. Il CIEM ribadisce inoltre che è improbabile che la proporzione degli esemplari più anziani della popolazione cresca fissando le possibilità di pesca al valore F_{MSY} . Il CIEM rileva anche che lo stock è potenzialmente vulnerabile alla perdita di diversità genetica. Nessuno degli scenari di cattura dell'intervallo F_{MSY} garantisce che la probabilità che la biomassa dello stock scenda al di sotto del B_{lim} nel 2027 sia inferiore al 5 %. Anche in assenza di attività di pesca si prevede che lo stock tornerà al di sopra dell' $MSY B_{trigger}$ nel 2027 con una probabilità di appena il 30 %. A norma dell'articolo 4, paragrafo 6, e dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1139, è pertanto opportuno fissare di conseguenza le possibilità di pesca e stabilire un periodo di chiusura di tre mesi per la riproduzione quale misura correttiva funzionalmente collegata.
- (13) Per quanto riguarda lo stock di aringa del Baltico occidentale, il CIEM raccomanda di non effettuare catture per tale stock per l'ottavo anno consecutivo. Come per il 2024 il CIEM ha rivisto al ribasso le stime della biomassa per gli anni precedenti e stima che la biomassa si attesti solo al 52 % del B_{lim} nel 2025, anche se è aumentata costantemente dal 2021. Anche il reclutamento resta a livelli storicamente bassi e, secondo le previsioni, la biomassa non dovrebbe tornare al di sopra del B_{lim} nel 2027. Conformemente all'articolo 4, paragrafo 6, e all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1139, è pertanto opportuno sospendere la pesca mirata e sopprimere la deroga per i pescatori artigianali. Conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, e all'articolo 2, paragrafo 5, lettere c) e f), del regolamento (UE) n. 1380/2013, anche le possibilità di pesca per le catture accessorie inevitabili dovrebbero essere fissate a un livello basso al fine di evitare le conseguenze socioeconomiche che deriverebbero dal fissare a zero le possibilità di pesca.
- (14) Per quanto riguarda l'aringa del Baltico centrale, secondo le stime del CIEM lo stock è stato al di sotto del B_{lim} per la maggior parte degli ultimi 30 anni. Il CIEM stima che, a causa di un rapporto peso/età più ampio e di un maggiore reclutamento nel 2022, lo stock sia aumentato al di sopra del B_{lim} dal 2024 ma sia ancora ben al di sotto dell' $MSY B_{trigger}$. Il CIEM stima anche che il reclutamento nel 2024 e nel 2025 potrebbe essere forte, ma sottolinea che tali stime sono incerte. Il reclutamento nel 2023 è inferiore alla media. Il CIEM ricorda inoltre che il persistere di dichiarazioni inesatte della specie accresce l'incertezza del parere. Nessuno degli scenari di cattura dell'intervallo F_{MSY} garantisce che la probabilità che la biomassa dello stock scenda al di sotto del B_{lim} nel 2027 sia inferiore al 5 %. Inoltre la probabilità che lo stock rimanga al di sotto dell' $MSY B_{trigger}$ nel 2027 è ancora del 52 % anche in assenza di attività di pesca e nonostante le previsioni positive stimate. A norma dell'articolo 4, paragrafo 4, e dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1139, è pertanto opportuno fissare di conseguenza le possibilità di pesca e stabilire un periodo di chiusura di tre mesi per la riproduzione quale misura correttiva funzionalmente collegata.
- (15) Per quanto riguarda l'aringa del Golfo di Riga e la passera di mare, secondo le stime del CIEM la biomassa è al di sopra dell' $MSY B_{trigger}$ e la pressione di pesca è al di

sotto dell' F_{MSY} . Conformemente all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1139, è pertanto opportuno fissare di conseguenza le possibilità di pesca.

- (16) Per quanto riguarda lo spratto, il CIEM ritiene che, sebbene sia ancora al di sopra dell' $MSY B_{trigger}$, la biomassa è diminuita in modo costante anche a causa del reclutamento storicamente basso confermato dal 2021 al 2023. Si stima che nel 2025 la biomassa si attesti al livello più basso dal 1990 e sia prossima all' $MSY B_{trigger}$. Il CIEM stima che il reclutamento nel 2024 potrebbe essere eccezionalmente elevato, ma sottolinea che la stima è incerta e che la probabilità che la biomassa sia inferiore ai valori di riferimento per la conservazione potrebbe essere sottostimata. Il CIEM ricorda inoltre che il persistere di dichiarazioni inesatte della specie accresce l'incertezza del parere. Conformemente all'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1139, è pertanto opportuno fissare di conseguenza le possibilità di pesca. Conformemente all'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013, la Commissione propone inoltre di mantenere l'attuale periodo di chiusura di tre mesi per la riproduzione.
- (17) L'utilizzo delle possibilità di pesca di cui al presente regolamento sarà monitorato e controllato a norma del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio³, in particolare gli articoli 33 e 34 di tale regolamento, relativi alla registrazione delle catture e dello sforzo di pesca e alla notifica alla Commissione dei dati relativi all'esaurimento delle possibilità di pesca. È pertanto necessario specificare i codici usati dagli Stati membri nel trasmettere alla Commissione i dati riguardanti gli sbarchi degli stock disciplinati dal presente regolamento.
- (18) Gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio⁴ prevedono una flessibilità interannuale per i contingenti degli stock soggetti sia a TAC precauzionali sia a TAC analitici. Ai sensi dell'articolo 2 del suddetto regolamento, in sede di fissazione dei TAC il Consiglio deve decidere a quali stock non si applicheranno gli articoli 3 e 4, in particolare in base al loro stato biologico, in quanto tale meccanismo comporta la disponibilità, in un determinato anno, di livelli di contingenti superiori ai contingenti inizialmente fissati per tale anno. Fino ad ora tali articoli non sono stati applicati agli stock con biomassa inferiore al B_{lim} . Date le condizioni di fragilità dell'ecosistema del Mar Baltico e dei vari stock ittici, è opportuno non applicare tali articoli nemmeno agli stock con biomassa tra il B_{lim} e l' $MSY B_{trigger}$. L'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013 prevede inoltre un'ulteriore flessibilità interannuale per tutti gli stock soggetti all'obbligo di sbarco. Per evitare un'eccessiva flessibilità che comprometterebbe il conseguimento degli obiettivi della PCP, la flessibilità interannuale dei contingenti di cui agli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96 e quella di cui all'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013 non dovrebbero applicarsi cumulativamente. La flessibilità interannuale

³ Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1224/oj>).

⁴ Regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti (GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/1996/847/oj>).

di cui all'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013 dovrebbe essere esclusa, se del caso, a seconda dello stato biologico degli stock.

- (19) La biomassa degli stock di merluzzo bianco del Baltico orientale, merluzzo bianco del Baltico occidentale e aringa del Baltico occidentale è inferiore al B_{lim} . Per tutti questi stock nel 2026 sono consentite solo le catture accessorie e la pesca a fini scientifici. La biomassa dell'aringa del Golfo di Botnia e dell'aringa del Baltico centrale è ben al di sotto dell' $MSY B_{trigger}$. Pertanto, data la resilienza relativamente bassa dell'ecosistema del Mar Baltico, gli Stati membri che dispongono di una quota di contingenti dei TAC pertinenti si sono impegnati a non applicare a tali stock la flessibilità interannuale di cui all'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013 nel 2026, in modo che in tale anno le catture non superino i TAC pertinenti. Inoltre, a sud della latitudine 59° 30' N, la biomassa di quasi tutti gli stock fluviali di salmone è al di sotto del limite di riferimento per la produzione di giovani salmoni (R_{lim}) e in quella zona sono consentite, nel 2026, solo le catture accessorie e le attività di pesca a fini scientifici. Gli Stati membri interessati hanno perciò assunto un impegno analogo per quanto riguarda la flessibilità interannuale per le catture di salmone del bacino principale nel 2026.
- (20) [*spazio riservato alla busbana norvegese*: Il [XX] ottobre 2025 l'Unione e il Regno Unito hanno tenuto consultazioni bilaterali sul TAC per la busbana norvegese nella divisione CIEM 3a (Skagerrak-Kattegat), nelle acque del Regno Unito e dell'Unione della sottozona CIEM 4 e nelle acque del Regno Unito della divisione CIEM 2a (Mare del Nord) per il periodo dal 1° novembre 2025 al 31 ottobre 2026. Tali consultazioni hanno avuto luogo a norma dell'articolo 498, paragrafo 2, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra⁵. L'Unione vi ha partecipato sulla base delle specifiche della sua posizione approvata dal Consiglio il [XX] ottobre 2025 a norma dell'articolo 2 della decisione (UE) 2021/1875 del Consiglio⁶. L'Unione e il Regno Unito hanno concordato un TAC sulla base del parere del CIEM per la busbana norvegese nella sottozona CIEM 4 e nella divisione CIEM 3a per tale periodo, pubblicato il [XX] ottobre 2025. L'esito delle consultazioni è stato riportato in un verbale scritto, firmato il [XX] ottobre 2025 dai capi delle delegazioni dell'Unione e del Regno Unito. È pertanto opportuno fissare il TAC per il periodo dal 1° novembre 2025 al 31 ottobre 2026 al livello stabilito in tale verbale scritto.]
- (21) [*spazio riservato a eventuali altre modifiche del regolamento (UE) 2025/202 del Consiglio*].
- (22) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2025/202⁷.

⁵ GU L 149 del 30.4.2021, pag. 10, ELI: [http://data.europa.eu/eli/agree_international/2021/689\(1\)/oj](http://data.europa.eu/eli/agree_international/2021/689(1)/oj).

⁶ Decisione (UE) 2021/1875 del Consiglio, del 22 ottobre 2021, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di consultazioni annuali con il Regno Unito per concordare i totali ammissibili di catture (GU L 378 del 26.10.2021, pag. 6, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2021/1875/oj>).

⁷ Regolamento (UE) 2025/202 del Consiglio, del 30 gennaio 2025, che fissa, per il 2025 e il 2026, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione e che modifica il regolamento (UE) 2024/257 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca per il 2025 (GU L, 2025/202, 31.1.2025, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2025/202/oj>).

- (23) Per evitare l'interruzione delle attività di pesca e garantire il sostentamento dei pescatori, è opportuno che le disposizioni del presente regolamento relative al Mar Baltico si applichino a decorrere dal 1° gennaio 2026. È tuttavia opportuno che le disposizioni relative alla busbana norvegese nello Skagerrak-Kattegat e nel Mare del Nord si applichino retroattivamente dal 1° novembre 2025 al 31 ottobre 2026, in quanto tale periodo corrisponde alla campagna di pesca della busbana norvegese. Per motivi di urgenza è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento fissa le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici nel Mar Baltico per il 2026 e modifica alcune possibilità di pesca in altre acque fissate dal regolamento (UE) 2025/202.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica ai pescherecci dell'Unione operanti nel Mar Baltico.

Si applica inoltre alle attività di pesca ricreativa espressamente menzionate nelle disposizioni pertinenti.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1380/2013.

Si applicano inoltre le definizioni seguenti:

- (1) "sottodivisione": una sottodivisione del Mar Baltico del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) quale definita nell'allegato III del regolamento (CE) n. 218/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio⁸;
- (2) "totale ammissibile di catture" (TAC):
 - (a) nelle attività di pesca oggetto dell'esenzione dall'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15, paragrafi da 4 a 7, del regolamento (UE) n. 1380/2013, il quantitativo di pesce che può essere sbarcato ogni anno per ciascuno stock;
 - (b) in tutte le altre attività di pesca, il quantitativo di pesce che può essere catturato ogni anno da ciascuno stock;

⁸ Regolamento (CE) n. 218/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca nell'Atlantico nord-orientale (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 70, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2009/218/oj>).

- (3) "contingente": la quota di un TAC assegnata all'Unione, a uno Stato membro o a un paese terzo;
- (4) "pesca ricreativa": le attività di pesca non commerciale che sfruttano le risorse biologiche marine per fini ricreativi, turistici o sportivi;
- (5) "valutazione analitica": la valutazione quantitativa dell'evoluzione di un determinato stock sulla base di dati relativi alla biologia e allo sfruttamento dello stock e su approssimazioni, la cui qualità, secondo un esame scientifico, è sufficiente per poter formulare un parere scientifico;
- (6) "TAC analitico": un TAC per il quale è disponibile una valutazione analitica;
- (7) "TAC precauzionale": un TAC per il quale non è disponibile una valutazione analitica bensì una valutazione basata sull'approccio precauzionale oppure per il quale non è disponibile alcuna valutazione.

CAPO II

POSSIBILITÀ DI PESCA

Articolo 4

TAC e loro ripartizione

I TAC, i contingenti e, se del caso, le relative misure ad essi funzionalmente collegate sono stabiliti nell'allegato.

Articolo 5

Disposizioni speciali in materia di ripartizione delle possibilità di pesca

1. La ripartizione tra gli Stati membri delle possibilità di pesca di cui al presente regolamento non pregiudica:
 - (a) gli scambi realizzati ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013;
 - (b) le detrazioni e le riassegnazioni effettuate ai sensi dell'articolo 37 del regolamento (CE) n. 1224/2009;
 - (c) gli sbarchi supplementari autorizzati ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 e dell'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013;
 - (d) i quantitativi detratti ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96 e riportati a norma dell'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013;
 - (e) le detrazioni effettuate ai sensi degli articoli 105, 106 e 107 del regolamento (CE) n. 1224/2009.
2. Gli stock soggetti a TAC precauzionale o a TAC analitico ai fini della gestione interannuale dei TAC e dei contingenti di cui al regolamento (CE) n. 847/96 figurano nell'allegato del presente regolamento.
3. Salvo se diversamente specificato nell'allegato del presente regolamento, l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 si applica agli stock soggetti a TAC precauzionale e l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 4 di detto regolamento si applicano agli stock soggetti a TAC analitico.

4. Gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96 non si applicano quando uno Stato membro si avvale della flessibilità interannuale di cui all'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

Articolo 6

Condizioni per lo sbarco delle catture e delle catture accessorie

Gli stock di specie non bersaglio che si mantengono entro i limiti biologici di sicurezza di cui all'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 che possono beneficiare della deroga all'obbligo di imputare le catture al contingente pertinente sono indicati nelle tabelle dei TAC pertinenti nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 7

Chiusure ai fini della protezione del merluzzo bianco in fase riproduttiva

1. Dal 1° maggio al 31 agosto è vietata la pesca con qualsiasi tipo di attrezzo nelle sottodivisioni 25 e 26.
2. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica nei casi seguenti:
 - (a) operazioni di pesca condotte esclusivamente a fini di ricerca scientifica, purché quest'ultima si svolga nel pieno rispetto delle condizioni di cui all'articolo 25 del regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio⁹;
 - (b) pescherecci dell'Unione di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri operanti con reti da imbocco, reti da posta impiglianti o tramagli, con palangari fissi, palangari, palangari derivanti, lenze a mano e attrezzatura da jigging o attrezzi fissi analoghi nelle zone in cui la profondità dell'acqua è inferiore a 20 metri secondo le coordinate della carta nautica ufficiale pubblicata dalle autorità nazionali competenti;
 - (c) lasciando impregiudicati i periodi di chiusura di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 9, paragrafo 1, pescherecci dell'Unione che pescano nella sottodivisione 25 per gli stock pelagici destinati al consumo umano diretto, utilizzando attrezzi aventi maglie di dimensione pari o inferiore a 45 mm, nelle zone in cui la profondità dell'acqua è inferiore a 50 metri secondo le coordinate della carta nautica ufficiale pubblicata dalle autorità nazionali competenti, e i cui sbarchi sono sottoposti a cernita.
3. Dal 15 gennaio al 31 marzo è vietata la pesca con qualsiasi tipo di attrezzo nelle sottodivisioni 22 e 23 e dal 15 maggio al 15 agosto nella sottodivisione 24.
4. Il divieto di cui al paragrafo 3 non si applica nei casi seguenti:
 - (a) operazioni di pesca condotte esclusivamente a fini di ricerca scientifica, purché quest'ultima si svolga nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 25 del regolamento (UE) 2019/1241;

⁹ Regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche, che modifica i regolamenti (CE) n. 1967/2006, (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 e (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 850/98, (CE) n. 2549/2000, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 del Consiglio (GU L 198 del 25.7.2019, pag. 105, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1241/oj>).

- (b) pescherecci dell'Unione di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri operanti con reti da imbocco, reti da posta impiglianti o tramagli, con palangari fissi, palangari, palangari derivanti, lenze a mano e attrezzatura da jigging o attrezzi fissi analoghi nelle zone in cui la profondità dell'acqua è inferiore a 20 metri secondo le coordinate della carta nautica ufficiale pubblicata dalle autorità nazionali competenti;
 - (c) pescherecci dell'Unione che pescano nella sottodivisione 24 per gli stock pelagici destinati al consumo umano diretto, utilizzando attrezzi aventi maglie di dimensione pari o inferiore a 45 mm, nelle zone in cui la profondità dell'acqua è inferiore a 40 metri secondo le coordinate della carta nautica ufficiale pubblicata dalle autorità nazionali competenti, e i cui sbarchi sono sottoposti a cernita;
 - (d) pescherecci dell'Unione che pescano molluschi bivalvi con draghe nella sottodivisione 22, nelle zone in cui la profondità dell'acqua è inferiore a 20 metri secondo le coordinate della carta nautica ufficiale pubblicata dalle autorità nazionali competenti.
5. I comandanti dei pescherecci dell'Unione di cui al paragrafo 2, lettera b) o c), e al paragrafo 4, lettera b), c) o d), provvedono affinché la loro attività di pesca possa essere controllata in qualsiasi momento dalle autorità di controllo dello Stato membro competente.

Articolo 8

Chiusure ai fini della protezione dell'aringa in fase riproduttiva nelle sottodivisioni 25, 26, 27, 28.2, 29, 30, 31 e 32

1. È vietata la pesca di specie pelagiche con reti da traino pelagiche nelle zone costiere fino a quattro miglia nautiche misurate dalle linee di base e se la profondità dell'acqua è inferiore a 20 metri secondo le coordinate della carta nautica ufficiale pubblicata dall'autorità nazionale competente nei periodi e nelle zone seguenti:
 - (a) dal 16 marzo al 15 giugno nelle sottodivisioni 25 e 26;
 - (b) dal 1° aprile al 30 giugno nelle sottodivisioni 27 e 28.2;
 - (c) dal 1° maggio al 31 luglio nelle sottodivisioni da 29 a 32.
2. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica alle operazioni di pesca condotte esclusivamente a fini di ricerca scientifica, purché quest'ultima si svolga nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 25 del regolamento (UE) 2019/1241. Il ricorso a tale deroga è limitato ai contingenti iniziali assegnati a ciascuno Stato membro.

Articolo 9

Chiusure ai fini della protezione dello spratto in fase riproduttiva nelle sottodivisioni 25, 26, 27, 28.2, 29 e 32

1. Dal 1° maggio al 31 luglio ai pescherecci dell'Unione è vietata la pesca di stock pelagici con attrezzi mobili oltre le 12 miglia nautiche misurate dalle linee di base nelle sottodivisioni 25, 26, 27, 28.2, 29 e a ovest di 24° 00' E nella sottodivisione 32.
2. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica nei casi seguenti:
 - (a) operazioni di pesca condotte esclusivamente a fini di ricerca scientifica, purché quest'ultima si svolga nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 25 del

regolamento (UE) 2019/1241; il ricorso a tale deroga è limitato ai contingenti iniziali assegnati a ciascuno Stato membro;

- (b) pescherecci dell'Unione di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri operanti con reti da imbocco, reti da posta impiglianti o tramagli, con palangari fissi, palangari, palangari derivanti, lenze a mano e attrezzatura da jigging o attrezzi fissi analoghi.

Articolo 10

Misure relative alla pesca ricreativa del merluzzo bianco nelle sottodivisioni da 22 a 32

1. La pesca ricreativa del merluzzo bianco è vietata nelle sottodivisioni da 22 a 32. Qualsiasi esemplare di merluzzo bianco catturato accidentalmente è immediatamente rilasciato in mare.
2. In deroga al paragrafo 1 possono essere tenute catture accessorie accidentali di merluzzo bianco nell'ambito della pesca ricreativa di altre specie nelle sottodivisioni da 27 a 32.

Articolo 11

Misure relative alla pesca ricreativa del salmone nelle sottodivisioni da 22 a 31

1. La pesca ricreativa del salmone è vietata nelle sottodivisioni da 22 a 31. Qualsiasi esemplare di salmone catturato accidentalmente è immediatamente rilasciato in mare.
2. In deroga al paragrafo 1 la pesca ricreativa del salmone è autorizzata in zone entro quattro miglia nautiche misurate dalle linee di base nei periodi e nelle zone seguenti:
 - (a) dal 1° giugno al 31 agosto nella sottodivisione CIEM 29 a nord della latitudine 59° 30' N;
 - (b) dal 1° maggio al 31 agosto nelle sottodivisioni CIEM 30 e 31, ad eccezione di maggio nella zona di quattro miglia nautiche misurate dalla foce del fiume Råneälven.
3. Il presente articolo lascia impregiudicate le misure nazionali più rigorose di cui agli articoli 19 e 20 del regolamento (UE) n. 1380/2013.

Articolo 12

Misure per la conservazione degli stock di trota di mare e di salmone nelle sottodivisioni da 22 a 32

1. Ai pescherecci dell'Unione è vietata la pesca della trota di mare oltre le quattro miglia nautiche misurate dalle linee di base nelle sottodivisioni da 22 a 32. Nell'ambito della pesca del salmone oltre le quattro miglia nautiche misurate dalle linee di base nella sottodivisione 32, le catture accessorie di trota di mare non superano il 3 % delle catture totali di salmone e di trota di mare tenute a bordo in qualsiasi momento o sbarcate al termine di ciascuna bordata di pesca.
2. Nelle sottodivisioni da 22 a 31 è vietata la pesca della trota di mare e del salmone con palangari oltre le quattro miglia nautiche misurate dalle linee di base.
3. Il presente articolo lascia impregiudicate le misure nazionali più rigorose di cui agli articoli 19 e 20 del regolamento (UE) n. 1380/2013.

Articolo 13
Trasmissione dei dati

Ai fini della trasmissione alla Commissione dei dati relativi ai quantitativi catturati o sbarcati per ogni stock in applicazione degli articoli 33 e 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009 gli Stati membri si avvalgono dei codici degli stock che figurano nell'allegato del presente regolamento.

CAPO III
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 14
Modifica del regolamento (UE) 2025/202

Il regolamento (UE) 2025/202 è così modificato:

(1) nell'allegato IA, parte B, la tabella 122 è sostituita dalla seguente:

"

Tabella 122

Specie:	Busbana norvegese e catture accessorie connesse				Zona:	3a; acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4; acque del Regno Unito della zona 2a (NOP/2A3A4.)
	<i>Trisopterus esmarkii</i>					
Anno	2025		2026		TAC analitico Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96 Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Danimarca	299,722	(1)(2)	pro memoria (pm)	(4)		
Germania	0,057	(1)(2)(3)	pm	(4)		
Paesi Bassi	0,221	(1)(2)(3)	pm	(4)		
Unione	300	(1)(2)(3)	pm	(4)		
Regno Unito	100	(1)	pm	(4)		
TAC	400	(1)	pm	(4)		
(1)	Può essere pescato soltanto dal 1° novembre 2024 al 31 ottobre 2025.					
(2)	Esclusivamente per le catture accessorie. Nell'ambito di questo contingente non è consentita la pesca diretta della busbana norvegese.					
(3)	Il contingente di catture accessorie può essere pescato soltanto nelle acque del Regno Unito e dell'Unione nelle zone CIEM 2a, 3a e 4.					
(4)	Può essere pescato soltanto dal 1° novembre 2025 al 31 ottobre 2026.					

","

(2) [spazio riservato ad altre modifiche del regolamento (UE) 2025/202 del Consiglio].

Articolo 15
Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026.

In deroga al secondo comma:

(a) l'articolo 14, punto 1), si applica dal 1° novembre 2025 al 31 ottobre 2026;

(b) [spazio riservato ad altre modifiche del regolamento (UE) 2025/202 del Consiglio].

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il presidente